

SANZIONI PREVISTE PER LE PRINCIPALI VIOLAZIONI

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
DOCUMENTI						
Pesca con attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti, senza aver conseguito la licenza di pesca di tipo B o senza aver effettuato il versamento della tassa di concessione regionale	9				33 c.1	116,67
Pesca con attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso della licenza di pesca di tipo A				Art. 40 comma 2/e)		2.000,00
Pesca con attrezzi per la pesca professionale con licenza di tipo A valida, non rinnovata annualmente con il versamento della tassa di concessione regionale	9				33 c.1 bis	1.000,00
Pesca con attrezzi per la pesca professionale con licenza di tipo A valida, non rinnovata annualmente con il versamento della tassa di concessione regionale nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza	9				33 c.1 ter	corrispondente al costo del tributo evaso

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Senza tesserino regionale ove richiesto	9				33 c. 2	66,67
Senza il permesso del concessionario	9				33 c. 3	166,67
Omessa preventiva annotazione sul tesserino regionale o sul tesserino della concessione della giornata di pesca	9				33 c. 2	66,67
Omessa preventiva annotazione sul tesserino regionale e/o della concessione del numero delle catture stabiliti dai regolamenti provinciali	9				33 c. 3	166,67
In caso di omessa annotazione sul tesserino regionale delle catture trattenute di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo					33 c. 3	20,00 per capo
Pesca per scopi scientifici senza la prescritta autorizzazione regionale o provinciale, o violando le prescrizioni in essa contenute	9	11			33 c. 3	166,67
Attività di acquacoltura o piscicoltura senza autorizzazione della Provincia, o con autorizzazione scaduta, o violando le prescrizioni in essa contenute	22	23			33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Gestione di impianti di pesca sportiva senza autorizzazione della Provincia, o con autorizzazione scaduta, o violando le prescrizioni in essa contenute	29	24			33 c. 3	166,67
IN RIFERIMENTO AI TEMPI						
Trattenere capi catturati nei periodi di divieto previsti per ciascuna specie	14	17			33 c. 3	166,67
Esercizio della pesca in zona A dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo	14	12			33 c. 3	166,67
Esercizio della pesca in zona A nelle giornate di martedì e di venerdì se non ricadono in giorni festivi		12 c. 3			33 c. 3	166,67
Esercizio della pesca in zona A in orario notturno		12 c. 4			33 c. 3	166,67
Pesca alle anguille in zona A nelle zone in cui è consentita la pesca oltre le ore 24		12 c. 5			33 c. 3	166,67
Commercio trasporto o vendita nei pubblici esercizi di pesce fresco, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ad eccezione dei primi tre giorni	14				33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
IN RIFERIMENTO AI LUOGHI						
Pesca da sopra i ponti aperti al pubblico traffico autoveicolare		5 c. 1			33 c. 3	166,67
Pesca ad una distanza inferiore a metri 10, sia a monte che a valle, dalle scale di monta dei pesci e dalle macchine idrauliche in cui l'esercizio della pesca possa recare danno o creare situazione di pericolo, purché tabellate		5 c. 2			33 c. 3	166,67
Pesca con bilancino ad una distanza inferiore a metri 20 dai ponti, dalle scale di monta dei pesci, dai graticci e simili, e dai molini		5 c. 3			33 c. 3	166,67
Pesca con bilancini contigui ad una distanza inferiore a metri 20, o da opposte rive o da natante, ovvero in corsi d'acqua in cui non è consentito l'uso		14 c. 1			33 c. 3	166,67
Pesca con attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita				Art. 40 comma 2/e)		2.000,00
Pesca in zone di riposo biologico istituite dalla Provincia			x		33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Pesca in tratti di corsi d'acqua nel periodo in cui sono chiusi per lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva		21 c. 2			33 c. 3	166,67
Pesca in zona B con occupazione di uno spazio superiore a metri 20		14 c. 1			33 c. 3	166,67
Omessa collocazione delle tabelle da parte degli aventi diritto nei luoghi indicati dalle rispettive autorizzazioni	32				33 c. 3	166,67
Collocazione di tabelle difformi dalle caratteristiche stabilite dalla Regione	32				33 c. 3	166,67
In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo.					33 c. 3	20,00 per capo
Per le violazioni all'art. 40 della L. 154/2016, il trasgressore corrisponde all'ente territoriale competente per la gestione delle acque una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato. Tale somma è raddoppiata nel caso in cui il pescato risulti privo di vita.				Art. 40 comma 8		20,00 o 40,00 per capo

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
IN RIFERIMENTO ALLE SPECIE E ALLE MISURE						
Pesca, compravendita, detenzione e smercio in pubblici esercizi di pesci della lunghezza inferiore alla lunghezza minima prevista	13	16			33 c. 3	166,67
Trattenere catture giornaliere di oltre 5 kg di pesce (ad eccezione delle specie alloctone)		8 c. 1			33 c. 3	166,67
Trattenere catture di ibrido marmorata x fario e Lucio in zone in cui non è consentita la cattura e/o oltre il numero consentito dai Piani di miglioramento			x		33 c. 3	166,67
Trattenere catture di Trota marmorata, Temolo, Lasca e Lamprede (tutte le specie)			x		33 c. 3	166,67
Trattenere catture di Barbo canino e Storione (tutte le specie)		17 c. 2			33 c. 3	166,67
Esercizio della pesca dopo il raggiungimento del numero massimo di salmonidi consentiti per ogni giornata di pesca		10 c. 4			33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Trattenere più di cinque salmonidi per ogni giornata di pesca		8 c. 3			33 c. 3	166,67
Trattenere capi catturati nelle zone riservate a forme particolari di pesca (No Kill, Trofeo) in numero superiore o di misura non consentita			x		33 c. 3	166,67
IN RIFERIMENTO AI MEZZI E AI MODI						
Pesca con reti, attrezzi, tecniche, o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti				Art. 40 comma 2/d)		2.000,00
Pesca in zona A con reti, attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, in numero superiore a quello consentito o in epoca del loro divieto		12			33 c. 3	166,67
Pesca in zona B con reti, attrezzi, tecniche, o materiali configurabili come sistemi di pesca sportiva, in numero superiore a quello consentito o in epoca del loro divieto		14			33 c. 3	166,67
Pesca subacquea in Provincia di Vicenza	28	18			33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Pesca a strappo, con le mani, o con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci		10 c. 1			33 c. 3	166,67
Uso di esche o pasture non consentite		7 c. 1	x		33 c. 3	166,67
Detenzione, durante l'esercizio della pesca, di esche naturali di cui ne è vietato l'uso		7	x		33 c. 3	166,67
Pasturazione con prodotti artificiali, col sangue, con interiora di animali		7 c. 2			33 c. 3	166,67
Uso come esca o a scopo di pasturazione, nonché detenzione sul luogo di pesca, di larve di mosca carnaria o di altri ditteri (esclusa la larva di tipula) in zona A		7 c. 3			33 c. 3	166,67
Detenzione sul luogo di pesca e uso, in zona B, per ogni giornata di pesca di oltre un kg di larve di mosca carnaria e di kg 2 di altra pasturazione.		7 c. 4			33 c. 3	166,67
Uso delle boilies e del mais, o suoi derivati, come esche o pasture in zona B dal 15 maggio al 30 giugno.		7 c. 5			33 c. 3	166,67

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
L'uso del pesciolino vivo o morto come esca utilizzando specie alloctone, o in modo difforme da quanto stabilito dai Piani di miglioramento		7 c. 6			33 c. 3	166,67
Liberare salmonidi o timallidi sottomisura senza tagliare la lenza se innescata con esche naturali		8 c. 5			33 c. 3	166,67
Reimmettere salmonidi di misura catturati nelle zone di pronta cattura dei Bacini di pesca		10 c. 3			33 c. 3	166,67
Uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione del pesce	12 c. 5				33 c. 3	166,67
ALTRE VIOLAZIONI						
Violazione agli obblighi di costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di risalita per pesci su ogni tipo di impianto che ostacoli la risalita delle specie ittiche	11 ter				33 c. 5	6.666,67
Mancato avviso alla Provincia e al concessionario della messa in asciutta completa o parziale di un corso d'acqua	16 c. 3				33 c. 6	2.000,00

OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	ARTICOLI VIOLATI					Sanzione ridotta in Euro
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Omessa chiusura con griglie su manufatti murari dei punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate negli impianti di pesca sportiva e negli allevamenti ittici	32				33 c. 3	166,67
Semina o reimmissione di materiale ittico senza autorizzazione della Provincia, o in violazione dei Piani di immissione annuali	12 c. 6				33 c. 5	666,67
Semina o reimmissione di materiale ittico senza autorizzazione della Provincia qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.	12 c. 6				33 c. 5	2.000,00
Immissione di materiale ittico in violazione delle normative sanitarie (ferme restando altre sanzioni penali o amministrative di carattere veterinario e/o ambientale)		19 c. 2			33 c. 3	166,67
Impedimento all'accesso alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purchè non si arrechi danno alle colture agricole e all'attività di piscicoltura.	19				33 c. 3	166,67
Abbandono di pesci, parti di pesci*, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi altro materiale, dentro e lungo le sponde dei corsi d'acqua e dei bacini lacustri.	12 c. 8	10 c.2*			33 c. 3	166,67

REATI IN MATERIA DI PESCA IN ACQUE INTERNE	ARTICOLI VIOLATI					PENE PREVISTE
	L.R. 19/98	Reg. Prov.le	Piani Miglior.	LEGGE 154/16	Sanzione	
Pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente				Art. 40 comma 2/a)		Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque				Art. 40 comma 2/b)		Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Catturare la fauna ittica provocando l'asciutta anche parziale dei corpi idrici				Art. 40 comma 2/c)		Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €
Raccolta, detenzione, trasporto e/o commercio degli animali storditi o uccisi con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque, con reti ed altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione delle maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti, ovvero con attrezzi, tecniche, o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva.				Art. 40 comma 3		Arresto da due mesi a 2 anni o ammenda da 2.000 a 12.000 €

Per le violazioni alle norme indicate nel vigente Regolamento Provinciale, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale in data 18 febbraio 1999, e nei successivi Piani di Miglioramento si applica la sanzione generica prevista dall'art. 33 della Legge Regionale.

Si ricorda che la legge regionale prevede una sanzione accessoria **in caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di € 20,00 per ogni capo**. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento provinciale e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello del Concessionario.

È altresì prevista una sanzione per le violazioni alle norme tributarie, nel caso di esercizio della pesca senza la prescritta licenza o con licenza scaduta, che viene notificata al trasgressore dalla competente autorità regionale.

La revoca delle licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni, è prevista per le infrazioni, definitivamente accertate, ai divieti di pesca con esplosivi, con corrente elettrica o con sostanze atte a stordire o a uccidere la fauna acquatica.

La **sospensione della licenza di pesca** viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati **per tre volte**, nel corso dello stesso anno.

Le sanzioni principali ed accessorie previste dall'articolo 33 della L.R. 19/98 sono soggette alle procedure disciplinate dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di processo verbale per violazioni alle leggi sulla pesca, il trasgressore può:

- Presentare **entro trenta giorni dalla data della notifica**, le proprie controdeduzioni redatte su carta semplice a: “PROVINCIA DI VICENZA - Servizi Caccia e Pesca - Contrà SS. Apostoli, 18 - Vicenza” oppure
- Versare la somma dovuta per l’infrazione commessa, oltre all’eventuale risarcimento del danno, **entro sessanta giorni dalla data della notifica**, a mezzo c/c postale n. 10728368 intestato a: “PROVINCIA DI VICENZA - Servizio Tesoreria - Riscossione pene pecuniarie in materia di caccia e pesca - Vicenza”

SANZIONI DISCIPLINARI

Senza pregiudizio delle sanzioni penali, pecuniarie ed amministrative, a carico del pescatore che trasgredisca le norme delle vigenti leggi, del regolamento provinciale e dei piani di miglioramento approvati annualmente dalla Provincia, all’interno delle acque salmonicole in concessione, saranno applicate le sanzioni disciplinari con le modalità di seguito precisate. Nel caso di infrazione definitivamente accertata alle norme di cui sopra, al trasgressore sarà applicata la sanzione disciplinare che preclude al medesimo la facoltà di esercitare la pesca in tutte le Concessioni della zona A della provincia a far data dall’apertura della pesca della stagione successiva.

La sanzione disciplinare consiste nella preclusione della facoltà di esercitare la pesca per:

GIORNI 15 nei seguenti casi:

- omissione delle annotazioni previste sul permesso del concessionario relativamente alle catture e alle uscite;
- esercizio della pesca con esche non consentite, ovvero con mezzi o modi vietati dai piani di miglioramento e dalle disposizioni interne della Concessione;
- esercizio della pesca in luoghi o in orari non consentiti;

- esercizio della pesca dopo la cattura del 5° salmonide;
- violazione ad altre disposizioni inerenti l'esercizio della pesca, non diversamente sanzionate;

MESI UNO nei seguenti casi

- esercizio della pesca in periodi non consentiti (giorni di divieto, epoca di divieto, ore notturne);
- abbandono di rifiuti lungo il corso d'acqua o nelle sue adiacenze;
- cattura di un salmonide in più del consentito;

MESI TRE nei seguenti casi

- cattura di specie in epoca di divieto, sotto misura, o in zone in cui non ne è consentita la cattura dalle vigenti disposizioni in materia;
- esercizio della pesca in zona di ripopolamento;
- cattura di salmonidi e timallidi in numero superiore al consentito (fino a tre esemplari in più);

INTERA STAGIONE DI PESCA nei seguenti casi

- esercizio della pesca con mezzi vietati dalla legge o dal regolamento regionale, ovvero con attrezzi il cui uso è riservato ai pescatori di mestiere;
- cattura di salmonidi e timallidi in numero superiore al consentito (oltre i tre esemplari in più).

In caso di più violazioni commesse nello stesso fatto, i periodi di preclusione previsti per ciascuna di esse si sommano, ma non potranno comunque superare la durata di una stagione di pesca. In caso di accertata recidiva, al pescatore sarà comminata la sanzione disciplinare prevista per le violazioni immediatamente più gravi.

L'interessato, entro 30 giorni dalla notifica, ha facoltà di far pervenire le proprie controdeduzioni. Il Presidente decide sul ricorso prodotto entro 60 giorni dalla presentazione, e, in caso di accertate circostanze attenuanti, i periodi di preclusione previsti per le varie violazioni potranno essere ridotti fino alla metà.